

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR

(Causa C-431/07 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Art. 88, n. 2, CE — Requisiti per l'avvio del procedimento di indagine formale — Gravi difficoltà — Criteri costitutivi di un aiuto di Stato — Risorse statali — Divieto di discriminazione)

(2009/C 141/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (rappresentanti: F. Sureau, D. Théophile, S. Perrotet, A. Bénabent, J. Vogel e L. Vogel, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, (rappresentante: C. Giolito, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, O. Christmann e A.-L. Vendrolini, agenti), Orange France S.A (rappresentanti: S. Hautbourg, S. Quesson e L. Olza Moreno, avocats), Société française du radiotéléphone — SFR (rappresentanti: A. Vincent, avocat e C. Vajda QC)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 4 luglio 2007, causa T-475/04, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2004 (Aiuto di Stato NN 42/2004 — Francia), relativa alla modifica dei canoni dovuti dalla Orange e dalla SFR a titolo delle licenze UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — Aiuti di Stato — Condizioni di apertura di una procedura formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Criteri costitutivi di un aiuto di Stato — Nozione di risorse statali, di vantaggio concorrenziale e di non discriminazione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Bouygues SA e la Bouygues Télécom SA sono condannate alle spese.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Austria) — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz

(Causa C-459/07) ⁽¹⁾

(Codice doganale comunitario — Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) — Nascita dell'obbligazione doganale — Introduzione irregolare di merci — Sequestro con confisca — Estinzione dell'obbligazione doganale — Momento in cui deve intervenire il sequestro)

(2009/C 141/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Veli Elshani

Convenuto: Hauptzollamt Linz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Interpretazione degli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario — Estinzione dell'obbligazione doganale connessa al sequestro delle merci al momento della loro introduzione irregolare — Sequestro di merci nello Stato membro di destinazione — Sottrazione delle merci — Momento dell'estinzione del debito

Dispositivo

- 1) Gli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, devono essere interpretati nel senso che, per determinare l'estinzione dell'obbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità europea deve intervenire prima che le merci in questione superino il primo ufficio doganale situato all'interno di tale territorio.
- 2) Non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.

⁽¹⁾ GU C 297 dell'8.12.2007.